



COMUNE DI CORDIGNANO

Provincia di Treviso

REG. GEN. 527 DEL 05-11-2019

**DETERMINAZIONE DELLA 5ª U.O.
VIGILANZA - SOCIALE**

N. 93 IN DATA 05-11-2019

Oggetto: SIMOG 8063881D1A affidamento del servizio di assistenza domiciliare a favore di persone anziane e adulte, non autonome sotto il profilo organizzativo-gestionale, residenti nel territorio del Comune di Cordignano per un periodo di 24 mesi (01.02.2020-31.01.2022) con eventuale ulteriore proroga di 24 mesi aggiudicato mediante r.d.o. nell'ambito dell'art. 36 comma secondo lettera b) d.lgs. 50/2016. Determinazione a contrarre

Il Responsabile 5ª Unità Operativa

Premesso che:

- ✓ il Comune di Cordignano eroga alla cittadinanza un'articolata gamma di servizi socio-assistenziali intesi a prevenire, rimuovere e sostenere le situazioni di disagio di anziani e adulti, in attuazione delle funzioni attribuite all'Ente locale dall'art. 13 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328;
- ✓ nell'ambito di dette competenze istituzionali è attivo da anni il servizio di assistenza domiciliare a favore di persone anziane e adulte, non autonome sotto il profilo organizzativo-gestionale, residenti nel territorio del Comune di Cordignano;
- ✓ tale servizio risulta essenziale, unitamente a tutta la rete di servizi e di interventi di sostegno domiciliare messi a disposizione dei cittadini dall'Amministrazione locale, per sostenere la permanenza della persona anziana presso la propria abitazione;
- ✓ in data 31.01.2020 giungerà a conclusione il contratto relativo al servizio in oggetto; si appalesa quindi la necessità di attivare la procedura per il nuovo affidamento del servizio in oggetto;
- ✓ che il suddetto provvedimento n. 72/2019 RG 1027 del 09.09.2019 approvava lo schema dell'avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse al fine di procedere alla selezione dei soggetti da invitare e che alla scadenza fissata sono pervenute n. **03** manifestazioni di interesse;

Richiamata:

- ✓ il decreto sindacale n. 4 del 18.5.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 in data 11.4.2017;
- ✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 191 in data 28.12.2018 di assegnazione degli obiettivi di gestione e delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Servizio per l'esercizio del bilancio 2019, nonché le modifiche apportate alle stesse dotazioni;
- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 28.12.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 e triennale 2019-2021;

Ritenuto al riguardo necessario mantenere inalterata l'attuale suddivisione organizzativa del territorio comunale in un unico lotto, in ragione delle peculiari caratteristiche geografiche e demografiche, dei positivi riscontri emersi nei precedenti affidamenti anche alla luce del fatto che una gestione unitaria è in grado di garantire una maggiore qualità ed omogeneità nell'erogazione del servizio ai cittadini oltre ad un rapporto continuo e diretto con gli stessi;

Dato atto che

- ✓ per l'affidamento del Servizio di assistenza domiciliare si procederà alla stipula di un contratto autonomo dalle convenzioni e dai parametri Consip di cui all'art. 26, comma 1 della legge 488/1999, in quanto trattasi di servizio non rientrante nelle suddette convenzioni né comparabile con i suddetti parametri;
- ✓ che il servizio rientra nell'Allegato IX del D.Lgs. n.50/2016 e più precisamente tra quelli di cui all'art.142 comma 5-bis, per i quali le stazioni appaltanti sono tenute ad osservare esclusivamente gli articoli specificatamente elencati all'art.142 commi da 5-bis a 5-nonies del decreto stesso, nonché le eventuali ulteriori disposizioni espressamente richiamate nel Disciplinare, nel Bando di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- ✓ Rilevato altresì che tra le disposizioni sopracitate non sono ricompresi gli articoli 23 e 97 e che, pertanto, non sussiste l'obbligo di redigere il progetto dei servizi né quello di individuare le offerte anormalmente basse con i metodi ivi indicati;

Ritenuto di non applicare così come precisato nell'avviso di manifestazione di interesse, il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4/2018 che stabilisce che *"... la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione"* e che l'avviso pubblico, quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, consente la massima partecipazione, poiché privo di criteri limitativi dell'accesso alla procedura di evidenza pubblica. In particolare, si ritiene di dover favorire la concorrenza al fine di raggiungere la migliore offerta economica possibile (*perseguendo il principio di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa*), stimolando altresì gli o.e. concorrenti ad esprimere la massima qualità del servizio offerto;

Rilevato che la giurisprudenza, divisa tra due orientamenti, ammette la possibilità di invitare la ditta uscente, fornendo adeguata motivazione, affermando altresì l'insussistenza di un divieto assoluto in tal senso, non divenendo, il principio di rotazione un criterio inderogabile (*ex multis TAR Lombardia sent.n. 145/18, TAR Veneto sent.n. 146/18, TAR Lazio sent.n. 105/18*);

Considerato altresì che:

- ✓ Il principio di rotazione non può essere trasformato in una non codificata causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica;
- ✓ Il principio di rotazione intende evitare favoritismi, non di escludere *tout-court* chi ha precedentemente lavorato con la p.a.;
- ✓ Attraverso un'ampia concorrenza si vuole garantire al massimo il confronto tra operatori economici attraverso la presentazione di molteplici offerte, al fine di fornire all'Amministrazione la migliore offerta possibile e la massima qualità del servizio offerto, anche alla luce del numero di operatori che hanno aderito alla manifestazione di interesse:

Considerato, inoltre, che il prestatore di servizio uscente ha finora svolto il servizio in modo inappuntabile, con professionalità, puntualità e senza contestazioni di sorta, oltre ad un elevato grado di soddisfazione maturato nel precedente rapporto contrattuale, e ritenuto pertanto, di ammettere la sua eventuale partecipazione alla presente procedura di gara;

Precisato che:

- ✓ è stata effettuata la valutazione preliminare in merito all'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto e che ne è risultato che non sono rilevabili rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto per i quali sia necessario redigere il DUVRI e i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero, in quanto trattasi di prestazioni per le quali non è prevista l'esecuzione all'interno dei luoghi della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali o luoghi messi a disposizione della medesima stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- ✓ per l'affidamento di tale servizio non si dovrà redigere il DUVRI;

Ritenuto

- ✓ di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all'articolo 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 2 del 21 settembre 2016, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nella lettera di richiesta offerta;
- ✓ di non procedere alla suddivisione in lotti funzionali in quanto risulta prevalente per l'Amministrazione Comunale l'interesse ed il vantaggio, in termini di efficienza, efficacia ed economicità delle procedure, di avere un unico affidatario per entrambi i servizi
- ✓ di utilizzare, nel rispetto di quanto indicato nelle Linee guida Anac n. 2 del 21.09.2016 relative all' Offerta economicamente più vantaggiosa, quale formula per l'attribuzione del punteggio alla componente prezzo quella non lineare con $\alpha < 1$, c.d. quadratica, preferita a formule quali l'interpolazione lineare che differenzia eccessivamente i punteggi attribuiti agli offerenti anche a fronte di ribassi molto vicini tra di loro e di un modesto scarto del corrispondente valore in euro o la proporzionale inversa che appiattisce eccessivamente i punteggi e stabilendo che il valore di α sia uguale a 0,3;
- ✓ di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio di questa Amministrazione, con esclusione di offerte in aumento rispetto al base d'asta, nonché di non procedere

all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico;

Ritenuto di stabilire quali requisiti di partecipazione alla gara, oltre ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, ivi inclusa la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001, i requisiti di idoneità professionale, capacità tecniche e professionali, capacità economica e finanziaria indicati dettagliatamente nel dispositivo;

Ritenuto di attribuire un peso ponderale di 70 punti agli elementi qualitativi e 30 punti al prezzo

Dato atto che il contratto per la realizzazione del servizio verrà stipulato in modalità elettronica ex art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;

Dato atto che

1. che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 3 del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura è il dott. Alessandro Filippin
2. che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo contratto sono definite nella Lettera di Richiesta/disciplinare, Capitolato Speciale D'Appalto e relativi allegati che vengono agli atti depositati
3. l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti
4. l'importo a base d'asta fissato per il Servizio di assistenza domiciliare è di 20,00(IVA esclusa), per ogni ora di servizio prestato;
5. soggetti partecipanti presenteranno la rispettiva offerta, in relazione alla normativa di riferimento relativa alla procedura aperta sopraindicata, con esclusione delle offerte in aumento, parziali o condizionate;
6. l'importo complessivo presunto dell'appalto è pari ad €53760 = (IVA esclusa), per i 24 mesi di vigenza del rapporto contrattuale, suddiviso nei lotti sottoindicati;

Lotto unico	Importo annuo	Importo biennale
Importo delle prestazioni (soggetto a ribasso d'asta)	€ 26680	€ 53760

Considerato inoltre che l'importo contrattuale è costituito dall'importo complessivo presunto delle prestazioni, calcolato moltiplicando il monte ore di 12 mesi del rapporto contrattuale di cui all'articolo 1 del Capitolato per il prezzo orario di aggiudicazione; il contratto è quindi stipulato a misura;

Rilevato che il prezzo contrattuale è dato dal costo orario della prestazione risultante dal ribasso d'asta ed è comprensivo di ogni spesa, di tutti gli oneri diretti ed indiretti (con particolare riferimento alle prestazioni di personale, ai materiali, prodotti, macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, ecc.) da sostenersi per la realizzazione di tutti i servizi contemplati dal Capitolato, eseguiti a regola d'arte;

Evidenziato che, così come previsto dall'art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016 modificato dal d.lgs. 56/2017, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Ritenuto

- ✓ di stabilire quali requisiti di partecipazione alla gara, oltre ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, ivi inclusa la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001, i requisiti di idoneità professionale, capacità tecniche e professionali, capacità economica e finanziaria indicati dettagliatamente nel dispositivo;
- ✓ di attribuire un peso ponderale di 70 punti agli elementi qualitativi e 30 punti al prezzo;
- ✓ per le motivazioni sopra esposte, di indire la procedura, che verrà effettuata su piattaforma di *e-procurement Mepa*, per l'affidamento del servizio in oggetto per un periodo di 24 mesi eventualmente prorogabili a parità di condizioni per ulteriori 24 mesi, prevedendo la possibilità di proroga a vantaggio della stabilità e dell'efficacia operativa, da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n.50/2016, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 del medesimo decreto, alle condizioni dell'allegato Capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che, ai sensi dell'art.183 comma 6 del d.lgs. n.267/2000, si tratta di spesa connessa a contratti pluriennali;

Verificato il rispetto delle regole della finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, gli artt. 107, 151, 183 e 192;
- il d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli appalti), così come modificato dal d.lgs. 56/2017;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti;
- l'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e l'art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Cordignano
- l'art. 32 della legge 69/2009;
- il vigente Statuto comunale modificazioni ed integrazioni;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328;

DETERMINA

1. di indire **una procedura di gara aperta per l'affidamento** del Servizio di Assistenza domiciliare (SAD) a favore di persone anziane e adulte, non autonome sotto il profilo organizzativo-gestionale, residenti nel territorio del Comune di Cordignano per la durata di 24 mesi (**dal 01.02.2020 al 31.01.2022**), lotto unico, da esperirsi ai sensi dell'art. 95 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 con l'utilizzo del criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
2. di dare atto che la predetta gara sarà effettuata su piattaforma di e-procurement Mepa di Consip
3. di avviare una procedura negoziata mediante formulazione di espressa richiesta di offerta (RDO) da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti,

tramite piattaforma MEPA – Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione -, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio

4. di dare atto e stabilire in conformità all'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 che:
 - a. **il fine** che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire la tutela di persone anziane e adulte, non autonome sotto il profilo organizzativo-gestionale, residenti nel Comune di Cordignano e in particolare di favorirne il mantenimento, l'integrazione e l'eventuale reinserimento nel proprio contesto sociale, attraverso interventi mirati a:
 - i. favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita rispondendo alla scelta espressa e maturata dalla stessa e dal proprio contesto familiare;
 - ii. stimolare il mantenimento delle funzionalità personali necessarie alla vita autonoma;
 - iii. incentivare il recupero di funzionalità latenti o parzialmente deteriorate;
 - iv. compensare la perdita, temporanea o permanente, di funzionalità necessarie alla gestione della vita quotidiana;
 - v. valorizzare la solidarietà familiare ed extrafamiliare e/o mantenere l'equilibrio familiare qualora questo sia compromesso da un eccessivo carico assistenziale verso qualche componente della famiglia;
 - vi. prevenire la solitudine e l'emarginazione;
 - b. **l'oggetto** del contratto riguarda l'affidamento del Servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di persone anziane e adulte, non autonome sotto il profilo organizzativo-gestionale, residenti nel territorio del Comune, per la durata di 24 mesi, prorogabili, come meglio specificato nel Capitolato tecnico allegato;
 - c. il contratto **verrà stipulato** in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, c. 14, del d.lgs. 50/2016;
 - d. le **clausole ritenute essenziali sono contenute nel Capitolato speciale**, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - e. la **scelta del contraente** verrà effettuata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 95, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
5. di invitare alla procedura negoziata gli Operatori Economici, con le modalità specificate in premessa, tra quanti hanno presentato, entro il termine **del 04.11.2019** la manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara di cui in oggetto, dando atto che la lista degli invitati sarà segretata fino alla scadenza prevista per l'apertura delle buste;
6. di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all'articolo 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 2 del 21 settembre 2016, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nella lettera di Richiesta d'offerta;
7. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio di questa Amministrazione, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico;
8. di dare atto che questa Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti
9. di stabilire che l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in

relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto;

10. di approvare gli schemi di Lettera di Richiesta Offerta/disciplinare, Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, che vengono agli atti depositati;
11. di dare atto che il contratto per la realizzazione del servizio verrà stipulato in modalità elettronica ex art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e che le spese inerenti e conseguenti alla stipula saranno a carico dell'affidatario del servizio;
12. di nominare con successivo provvedimento la Commissione di gara cui sarà demandata l'esame e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate in conformità alla disciplina di gara
13. di dare atto che la spesa complessiva a carico del bilancio comunale derivante dall'indizione della gara d'appalto in oggetto per il periodo 01.02.2020 – 31.01.2022 di determinare pertanto: in € **56448=** IVA compresa, la spesa complessiva **presunta** per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per l'intero periodo di durata contrattuale, conformemente a quanto esposto in dettaglio per singole voci e singoli lotti, con il corollario che la somma precisa verrà impegnata all'esito della procedura di gara congiuntamente al provvedimento di aggiudicazione
14. di dare atto che, per le motivazioni indicate in premessa, non si dovrà redigere il DUVRI. Pertanto, nel bando di gara si dovrà specificare che i costi relativi alla sicurezza "sono pari a zero";
15. di dare atto, ai sensi dell'art. 183, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000, che si tratta di spesa connessa a contratti pluriennali;
16. di assolvere agli obblighi di pagamento di contributi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ai sensi della deliberazione della medesima Autorità n. 1377 del 21 dicembre 2016, per un importo pari ad € 30,00, con separato provvedimento;
17. di stabilire che l'affidamento in questione comporta in capo alle ditte che risulteranno aggiudicatarie un trattamento di dati personali, ossia di qualsiasi informazione riguardante persone fisiche identificate o identificabili, effettuato per conto del Comune di Cordignano in qualità di titolare del trattamento, e comporta quindi l'assunzione, in capo alle ditte che risulteranno aggiudicatarie, del **ruolo di responsabile del trattamento dei dati**, previa valutazione da parte della stazione appaltante di quanto previsto dalla vigente normativa europea in materia, Regolamento UE/2016/679;
18. di dare le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali relativi ai servizi propri dell'affidamento:

Denominazione attività di trattamento	Finalità	Categorie dati	Categorie interessati	Periodo di conservazione previsto
Trattamento dati afferenti agli utenti del Servizio di assistenza domiciliare	Assicurare una corretta gestione del servizio	Dati personali e sensibili	Adulti	10 anni

19. di stabilire sin d'ora che il servizio di assistenza domiciliare potrà essere attivato, ove ne ricorresse l'urgenza per garantire la continuità dei servizi erogati all'utenza, anche nelle more della stipula del contratto di appalto;
20. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, c. 7, del d.lgs. 267/2000;

21. di provvedere alle comunicazioni dei dati all'ANAC ai sensi dell'art. 213 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
22. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di contabilità e inoltre di adempiere, con l'esecutività della determina di aggiudicazione, agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e all'art. 1 c. 32 della legge n. 190/2012;
23. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dello stesso, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.

Il Responsabile 5^a U.O.
F.to Filippin Alessandro

DETERMINAZIONE N. 527 DEL 05-11-2019

Reg. di settore 5^a U.O. 93

Oggetto: SIMOG 8063881D1A affidamento del servizio di assistenza domiciliare a favore di persone anziane e adulte, non autonome sotto il profilo organizzativo-gestionale, residenti nel territorio del Comune di Cordignano per un periodo di 24 mesi (01.02.2020-31.01.2022) con eventuale ulteriore proroga di 24 mesi aggiudicato mediante r.d.o. nell'ambito dell'art. 36 comma secondo lettera b) d.lgs. 50/2016. Determinazione a contrarre

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: In attesa* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data .

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Tavian Mario